

FOCUS

Ambiente, sicurezza e responsabilità penale d'impresa

La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali: l'oblazione ambientale

1/2022



Cos'è l'oblazione ambientale?

La c.d. **oblazione ambientale** è una speciale procedura, che può svolgersi in un procedimento penale relativo a reati ambientali – tipicamente nella fase delle indagini preliminari – finalizzata all'estinzione del reato contestato e alla definizione del procedimento con un provvedimento di archiviazione.

L'oblazione ambientale è disciplinata nella **Parte Sesta-bis d.lgs. 152/2006** (artt. 318-bis-318-octies), rubricata «*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*», introdotta alcuni anni or sono dall'importante riforma intervenuta nel 2015 in materia penale ambientale (l. 68/2015 sui c.d. ecodelitti).

In breve sintesi, si tratta di un procedimento alternativo al procedimento penale “ordinario”, il cui svolgimento, sulla falsariga della “oblazione amministrativa” da anni già in auge nel settore della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 758/1994), si articola nelle fasi essenziali di **prescrizione, adempimento e pagamento** in sede “amministrativa”.

Si tratta di uno strumento di **particolare importanza per le imprese** chiamate al rispetto e all'applicazione della normativa ambientale (in tema, ad esempio, di autorizzazioni, acque, rifiuti, emissioni in atmosfera), in quanto consente alle stesse di **definire in via anticipata e a fronte di un esborso economico contenuto** un procedimento penale a carico dei propri **soggetti apicali** (amministratori, delegati ambientali, direttori di stabilimento), contenendo e limitando i rischi penali derivanti dall'esercizio dell'attività aziendale.

Quali sono le fonti della normativa?

Gli aspetti fondamentali della disciplina dell'oblazione ambientale sono disciplinati negli **artt. 318-bis-318-octies d.lgs. 152/2006**, che individuano presupposti, soggetti, modalità di svolgimento ed effetti della procedura estintiva.

Nondimeno, al di là delle espresse previsioni di legge, una parte importantissima della disciplina – anzitutto sotto il profilo pratico e applicativo – è desumibile da vari documenti (linee guida, circolari, orientamenti

interpretativi) emanati in materia delle Autorità pubbliche preposte alla vigilanza e al controllo in materia ambientale.

Si tratta, in primo luogo, delle circolari emanate, fin dal 2015 e con successivi aggiornamenti, dalla gran parte delle **Procuri della Repubblica** sul territorio nazionale, con funzione di “direttiva” per gli organi di polizia giudiziaria chiamati a operare “sul campo”, in fase di controllo amministrativo e/o in sede di indagini preliminari.

Vengono in considerazione, inoltre, i documenti interpretativi redatti dalle varie **ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente)**, preposte per legge alla vigilanza in materia ambientale) e, a livello nazionale, dal **SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)**, che riunisce e coordina le Agenzie Regionali ai sensi della l. 132/2016).

A questo proposito, si segnala, da ultimo, l'importante **aggiornamento (2021) delle Linee Guida** già emanate in passato dal **SNPA** (nel seguito, **LG SNPA**), che affrontano i vari problemi interpretativi connessi all'applicazione della procedura, definiscono alcuni criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente dei reati e indicano alcuni ipotesi di prescrizioni-tipo da usare come *standard* di riferimento gli operatori delle ARPA.

Infine, un ruolo fondamentale – anche in chiave di supplenza del legislatore – è svolto dalla **giurisprudenza**, penale e amministrativa, che, soprattutto negli ultimi anni, si sta interessando sempre più spesso alla normativa sull'oblazione ambientale, contribuendo a fornire importanti chiarimenti ai fini della sua applicazione.

Quando si applica l'oblazione ambientale?

L'oblazione ambientale è applicabile in presenza di alcuni fondamentali presupposti definiti dalla legge (art. 318-bis d.lgs. 152/2006):

- a) un presupposto legato alla *natura* dell'illecito ambientale commesso;
- b) un presupposto di natura “*edittale*”, che riguarda, cioè, la tipologia di *pena* con cui è punito il reato;



- c) un presupposto di natura “qualitativa”, che attiene alle *conseguenze che il reato ha determinato sull’ambiente*.
- a) L’oblazione ambientale è applicabile soltanto in procedimenti penali relativi a **contravvenzioni ambientali** previste dal d.lgs. 152/2006.

Pertanto, fermi restando gli ulteriori requisiti di legge, vengono in considerazione le varie contravvenzioni previste in materia di AIA (art. 29-*quattuordecies* d.lgs. 152/2006), di scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/2006), di rifiuti (artt. 256 ss. d.lgs. 152/2006, ivi incluse le violazioni riferibili alla disciplina in tema di terre e rocce da scavo) e di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006).

La procedura, al contrario, non è applicabile:

- ⦿ in caso di violazioni ambientali che integrano meri *illeciti amministrativi*;
- ⦿ in caso di *contravvenzioni ambientali* previste in *normative diverse dal d.lgs. 152/2006*, ad esempio dal Codice penale o da leggi speciali di settore (es. discariche, normativa “Seveso”);
- ⦿ in caso di *delitti* che abbiano impatti sull’ambiente, principalmente i delitti contro l’ambiente (es. inquinamento ambientale, disastro ambientale, omessa bonifica-ripristino).

Le recenti LG SNPA hanno precisato, sul punto, che è esclusa l’oblazione ambientale «*anche nei casi in cui per la determinazione del trattamento sanzionatorio è fatto rinvio a norme penali contenute nel TUA*», come accade, ad esempio, in materia di discariche (art. 16 d.lgs. 36/2003).

b) L’oblazione ambientale è certamente applicabile per le contravvenzioni ambientali punite, a livello edittale, con la **sola pena pecuniaria** (ammenda).

È tutt’oggi dibattuto se il procedimento possa essere attivato in presenza di contravvenzioni astrattamente più gravi, punite, con pena *alternativa* (arresto o ammenda), *congiunta* (arresto e ammenda) ovvero con sola pena *detentiva* (arresto).

Il dubbio interpretativo è sorto perché, sotto questo profilo, la normativa non è affatto chiara nel definire il campo di applicazione dell’oblazione ambientale, limitandosi a prevedere che il contravventore, in caso di adempimento, sia ammesso a pagare ai fini

estintivi «*un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*».

La tesi attualmente prevalente, confermata dalle LG SNPA, ritiene che l’oblazione ambientale non sia esperibile per le contravvenzioni punite con pena detentiva esclusiva (arresto) o congiunta (arresto e ammenda), mentre sarebbero ricomprese nel campo di applicazione le contravvenzioni punite con pena alternativa (arresto o ammenda).

c) L’oblazione ambientale è ammessa soltanto se le contravvenzioni ambientali suddette «*non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*».

Si tratta di un requisito “qualitativo” piuttosto ampio e generico, che è interpretato in senso estensivo dalle LG SNPA e anche dalle Procure, facendo riferimento al criterio della c.d. **finalità della prescrizione**: l’oblazione ambientale può essere attivata quando gli effetti del reato possono essere rimossi attraverso l’adempimento delle prescrizioni, cioè con l’attivazione di misure capaci di rimediare il pregiudizio alle matrici ambientali e che rientrino nella potestà/facoltà del contravventore.

Le indicazioni interpretative oggi più accreditate, ancora, sostengono che l’applicazione della procedura debba essere valutata “**caso per caso**”, sulla base di un criterio di “**reversibilità degli effetti del reato**”, cioè l’adempimento delle prescrizioni deve consentire la completa reversibilità di tali effetti, la loro rimozione in termini brevi (e compatibili con i tempi processuali) e garantire il ripristino dello stato dei luoghi.

Ho ricevuto un sopralluogo ambientale: quando e come trova applicazione la procedura?

La procedura estintiva, generalmente, prende avvio nel corso di un “**sopralluogo ambientale**”, espressione generica con cui si ricomprende l’attività svolta dal c.d. **organo accertatore**, ossia da:

- **organi di vigilanza e controllo** in materia ambientale **aventi funzioni di polizia giudiziaria**

(ARPA), sia ai fini amministrativi sia ai fini di indagine penale;

- **polizia giudiziaria** (Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, Guardia di Finanza, Polizia Locale).

Si tratta di casistiche variegate in un cui si assiste a un **accesso presso gli stabilimenti e le aree aziendali**, ad esempio, in ipotesi di sopralluogo amministrativo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (es. in tema di gestione dei rifiuti), di visita ispettiva preordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'AIA o, qualora sia già avviato un procedimento penale, in caso di ispezione della polizia giudiziaria, di accertamenti "urgenti" di quest'ultima (art. 354 c.p.p.) o in sede di esecuzione di un sequestro, probatorio o preventivo.

La normativa, peraltro, non esclude che la notizia di reato pervenga **direttamente alla Procura** attraverso una **denuncia di privati** ovvero una **denuncia di altri pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio**, come accade di sovente, ad esempio, nel caso di accesso degli incaricati del gestore del servizio idrico per verifiche sulla qualità scarichi delle acque dello stabilimento aziendale.

È possibile sintetizzare il procedimento nelle seguenti fasi:

fase 1) L'organo accertatore, acquisita direttamente (o ricevuta) una notizia di reato relativa a una contravvenzione ambientale, riconosciuti i presupposti di legge dell'oblazione ambientale, emette un **verbale di prescrizioni**, contenente un "catalogo" di azioni riparatorie/ripristinatorie che l'indagato è chiamato a realizzare, il termine (perentorio, salva proroga) per il loro adempimento e le eventuali misure urgenti volte a «*far cessare situazioni di pericolo*» o «*la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose*».

Il verbale di prescrizioni è **notificato** all'indagato, presunto responsabile della contravvenzione (ad esempio, amministratore con poteri di legale rappresentanza o delegato ambientale), nonché al legale rappresentante dell'ente presso cui opera l'indagato (che tuttavia, seppur nella prassi si ravvisi qualche applicazione in tal senso, non costituisce tecnicamente soggetto "obbligato in solido" ai sensi della l. 689/1981).

L'organo accertatore effettua la **comunicazione di notizia di reato alla Procura**, la quale provvede all'iscrizione della stessa nell'apposito registro, con **avvio del procedimento penale**, che tuttavia – prevede l'art. 318-*sexies* d.lgs. 152/2006 – è **automaticamente sospeso** (fino alla successiva comunicazione circa l'adempimento/inadempimento).

La sospensione del procedimento penale, tuttavia, non esclude il compimento di alcune **attività di indagine** da parte del Pubblico Ministero, quali acquisizione di prove in incidente probatorio, atti urgenti delle indagini o sequestro preventivo.

Allo stesso modo, indipendentemente dallo svolgimento della procedura estintiva, è sempre possibile per il Pubblico Ministero formulare **richiesta di archiviazione** al Giudice per le indagini preliminari (es. qualora ritenga la notizia di reato infondata).

fase 2) Scaduto il termine per effettuare l'adempimento delle prescrizioni, l'organo accertatore effettua la **verifica dell'adempimento**, che può avere risultati differenti e così determinare un diverso esito del procedimento penale.

Qualora l'indagato (o la società per suo conto, *infra*) abbia provveduto **tempestivamente e correttamente** all'adempimento delle prescrizioni, la verifica ha **esito positivo** e sarà emesso **verbale di ammissione al pagamento**. Qualora, invece, l'interessato non abbia adempiuto o abbia adempiuto fuori termine o con modalità differenti e non congrue con le finalità delle prescrizioni, la verifica ha **esito negativo** e l'organo accertatore ne dà comunicazione alla Procura per la **ripresa del procedimento penale** secondo le forme "ordinarie" (ad esempio, con l'emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio o la richiesta di decreto penale di condanna).

Si noti, peraltro, che un **adempimento tardivo**, ma comunque "congruo" o effettuato con modalità diverse da quelle prescritte «*sono valutati*» ai fini di un'eventuale **richiesta di oblazione "ordinaria"** da parte dell'indagato (nella forma "facoltativa dell'art. 162-*bis* c.p., che comporta un minor beneficio in termini di riduzione della pena).

fase 3) In caso di adempimento con verifica positiva, l'indagato sarà ammesso a **pagare**



«*in sede amministrativa*» una somma pari a un quarto del massimo della pena pecuniaria prevista per la contravvenzione.

La cospicua **riduzione della pena** – ad esempio, si pensi, in caso di gestione illecita di rifiuti non pericolosi si passa da un massimo edittale di Euro 26.000 a un'oblazione ambientale di Euro 6.500 – costituisce uno dei benefici principali della procedura e garantisce, in un'ottica del sistema giustizia, un sacrificio economico serio e proporzionato dell'impresa rispetto a violazioni ambientali di non rilevante gravità.

È importante evidenziare, in proposito, che il pagamento dovrà avvenire nel termine di **trenta giorni** dalla notifica del verbale, tempistica che dovrà essere rigorosamente rispettata a pena di decadenza dagli effetti favorevoli della procedura.

Un pagamento tardivo, ad ogni modo, non precluderà (previa restituzione delle somme già erogate) una successiva richiesta di oblazione “ordinaria”, pur sempre con uno sconto di pena meno appetibile).

fase 4) In caso di pagamento tempestivo, si determinano due conseguenze fondamentali. Da un lato, la normativa (art. 318-*septies* d.lgs. 152/2006) prevede, quale effetto del pagamento, l'automatica **estinzione del reato**. Dall'altro, a seguito della verifica circa l'effettivo pagamento, l'organo accertatore ne dà comunicazione al **Pubblico Ministero**, il quale formulerà **richiesta di archiviazione** per avvenuta estinzione del reato. Il Giudice per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta, disporrà con decreto **l'archiviazione della notizia di reato e la conclusione anticipata del procedimento penale**.

Quali benefici derivano dall'oblazione ambientale? Se la società è coinvolta ai sensi del d.lgs. 231/2001?

L'oblazione ambientale coniuga, insieme a un innegabile “sacrificio” di tipo economico e di impiego di risorse per l'impresa, una serie di importanti **vantaggi e benefici**:

- ➊ il procedimento penale resta in **stand by**, essendo prevista la sua **sospensione** dalla comunicazione

della notizia di reato in Procura fino alla notizia circa l'adempimento/inadempimento.

Ciò implica che le indagini penali rimarranno “congelate” per quel periodo temporale, salvo, come anticipato, la possibilità per il Pubblico Ministero di compiere alcuni atti “urgenti” e indifferibili;

- ➋ in caso di esito positivo della procedura, la **contravvenzione** addebitata sarà formalmente **estinta** e, dunque, l'interessato non avrà **nessun “precedente” da dichiarare** (in sede di gare pubbliche o di rapporti commerciali privati) **nel proprio casellario giudiziale**;
- ➌ il procedimento penale, che in caso di svolgimento “ordinario” potrebbe condurre a una condanna a pena “piena” (o, comunque, potrebbe richiedere di “spendere” il beneficio della sospensione condizionale della pena), è definito con il pagamento di una **somma pecuniaria generalmente contenuta ed economicamente “accettabile”** per l'impresa, in un'ottica di equilibrio tra costi e benefici;
- ➍ il procedimento penale si chiude con un provvedimento di **archiviazione** e, dunque, con un **esito pienamente liberatorio** per l'interessato;
- ➎ la vicenda penale è definita **in tempi tendenzialmente rapidi** (generalmente alcuni mesi) **e certi**.

Qualora, per ipotesi, il procedimento penale vedesse, fin dalle prime battute, il coinvolgimento della **società** ai sensi del **d.lgs. 231/2001**, la stessa non potrebbe **avvantaggiarsi, se non parzialmente**, delle azioni riparatorie della persona fisica indagata (o, come più spesso accade, poste in essere dalla società stessa) e dalla conseguente archiviazione del procedimento penale.

Ciò, nonostante la società spesso provveda direttamente – erogando risorse aziendali – all'adempimento delle prescrizioni, che possono talora essere onerose, e non di rado effettui il pagamento dell'oblazione ambientale per conto della persona fisica (pagamento che è generalmente ritenuto valido ai fini estintivi del reato).



Tuttavia, allo stato attuale, in forza del **principio di "autonomia" della responsabilità dell'ente** (art. 8 d.lgs. 231/2001), le eventuali **cause di estinzione del reato** di cui benefici la persona fisica – quale è quella che si produce all'esito dell'oblazione ambientale – **non determinano effetti sulla posizione della persona giuridica**. Né, tantomeno, la disciplina della Parte *Sesta-bis* d.lgs. 152/2006 o il d.lgs. 231/2001 – alcune proposte di riforma lo avevano ipotizzato – dispongono che la stessa società possa essere ammessa **"in proprio" alla procedura estintiva**, per quanto concerne l'illecito amministrativo dipendente da reato che le è contestato.

L'unica reale "utilità" per l'ente sottoposto a procedimento penale ai sensi del d.lgs. 231/2001 consiste nella possibilità di "far valere" le azioni riparatorie/ripristinatorie della persona fisica ai fini della disciplina delle **"condotte riparatorie"**, rilevante in chiave di **attenuazione della pena pecuniaria** (art. 12 d.lgs. 231/2001) e/o di **esclusione delle sanzioni interdittive** (art. 17 d.lgs. 231/2001, eventualmente anche ai fini cautelari).

Quali sono i temi controversi con cui l'impresa (e il legale) deve confrontarsi?

La disciplina normativa sull'oblazione ambientale, come già evidenziato, è piuttosto "stringata" e lascia aperti numerosi dubbi interpretativi, che rischiano di minarne la concreta applicazione pratica.

I principali temi controversi, che richiedono l'intervento tecnico del difensore nei rapporti con le autorità penali preposte alle indagini, sono i seguenti:

1) Obbligatorietà o facoltatività della procedura. È tutt'oggi dibattuto se la procedura abbia carattere **obbligatorio**, nel senso che, in presenza di una contravvenzione ambientale ricadente nel campo di applicazione della Parte *Sesta-bis* d.lgs. 152/2006, l'organo accertatore debba *sempre e comunque* dare avvio alla stessa, con l'emanazione del verbale di prescrizioni (a pena di **improcedibilità dell'azione penale**); oppure se sia riservato all'organo accertatore un margine, più o meno ampio, di

discrezionalità nel dare l'*input* alla procedura estintiva.

In altre parole, si tratta di stabilire se l'oblazione ambientale costituisca o meno un **diritto per il contravventore**, da far eventualmente valere nel seguito del procedimento penale, in caso di esercizio dell'azione penale da parte della Procura.

La giurisprudenza della Cassazione, proprio in tema di oblazione ambientale, sulla linea di quella in materia di sicurezza sul lavoro, è orientata nel senso della facoltatività, poiché ritiene che la formale **assenza della procedura estintiva** non possa condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione.

2) Motivazione del provvedimento iniziale. Il testo normativo non chiarisce *se ed entro quali limiti* l'organo accertatore sia tenuto a fornire **motivazione del diniego** della procedura e, per converso, del contenuto delle **prescrizioni** all'interno del provvedimento ammissivo.

Sul punto, a fronte di vari orientamenti delle Procure, le LG SNPA adottano una tesi "intermedia", esigendo **«adeguata e circostanziata motivazione in tutte le ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura stessa»**; per contro, ammettendo che, qualora **«si ritengano ricorrere i presupposti e le condizioni per attivare la procedura di estinzione, i relativi motivi (di fatto e di diritto) per i casi più semplici potranno, di norma, risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti»**.

A nostro avviso, tuttavia, la motivazione – di un provvedimento a tutti gli effetti parte integrante della sequela degli atti del procedimento penale – costituisce garanzia fondamentale per l'interessato, che, anche in caso di ammissione al procedimento, ha sempre un interesse concreto e attuale a conoscere le ragioni tecniche e giuridiche di un certo "catalogo" delle prescrizioni, nell'ottica di contestarne il merito.

3) Asseverazione tecnica. Forme e modalità. Il tratto di autentica specialità dell'oblazione ambientale, rispetto all'oblazione "amministrativa" prevista in materia di sicurezza sul lavoro, è la previsione di



un'asseverazione tecnica dell'ente specializzato sulle prescrizioni.

L'asseverazione, atto di validazione tecnica del contenuto delle prescrizioni, dovrebbe riguardare – come indicato dalle stesse LG SNPA – una serie di aspetti fondamentali delle prescrizioni, tra cui, a titolo esemplificativo, **pertinenza** ed **efficacia** rispetto agli obiettivi da conseguire, **fattibilità**, **adeguatezza**, **ragionevolezza** e **coerenza** delle prescrizioni con le finalità delle stesse, **congruità dei tempi** previsti per la regolarizzazione, **corrispondenza con le norme tecniche** di settore.

Peraltro, pur a fronte di un adempimento così rilevante, espressamente **previsto dalla legge senza eccezioni di sorta**, un approccio interpretativo ritiene **non sempre imprescindibile** l'atto di asseverazione in alcune particolari casistiche (come nel caso di prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato, prescrizioni meramente formali e amministrative, che non comportino alcuna valutazione di natura tecnica, prescrizioni che corrispondano al contenuto di prescrizioni *standard* già disponibili, prescrizioni che non comportano valutazioni tecniche di un certo rilievo).

Parimenti, il ruolo dell'asseverazione è diversamente modulato a seconda che si ritenga che l'asseveratore abbia **prerogative "ampie"** di valutazione delle prescrizioni (potendo anche modificarle o integrarle con proprie considerazioni in punto di pertinenza e congruità del termine) o che debba limitarsi a un **giudizio "secco"** – asseverando o non asseverando le prescrizioni, senza disporre di soluzioni intermedie.

Allo stesso modo, nel silenzio della legge, regna una certa incertezza nell'individuazione del soggetto competente all'asseverazione, in particolare a seconda dei profili di regolarizzazione che la violazione ambientale esige.

4) Regolarizzazione spontanea e condotte esaurite. Le contravvenzioni "formali". Nel corso delle indagini preliminari, in presenza di una violazione ambientale potenzialmente soggetta a oblazione ambientale, ben potrebbe accadere che il responsabile della violazione, **senza attendere le prescrizioni** degli organi competenti, provveda

autonomamente a eliminare le situazioni di danno o di pericolo scaturenti dal reato, attuando una **"regolarizzazione spontanea"**.

Ancora, potrebbe darsi l'ipotesi di una contravvenzione c.d. **a condotte esaurite**, allorché il reato abbia natura istantanea e non sia produttivo di effetti pregiudizievoli da rimuovere, di modo che sarebbe inutile o impossibile impartire prescrizioni.

Per tali casi è sorto il quesito se il contravventore, pur in assenza di un formale provvedimento di ammissione al procedimento, possa usufruire dell'oblazione ambientale.

La giurisprudenza, sulla scorta dei precedenti in tema di sicurezza sul lavoro (e addirittura di una pronuncia della Corte costituzionale), ritiene pacificamente **ammissibili all'oblazione ambientale** tanto le casistiche di "regolarizzazione spontanea", quanto quelle di "condotte esaurite", ipotesi tutte in cui il contravventore potrà beneficiare del procedimento estintivo con il meccanismo delle prescrizioni **"ora per allora"**, cioè, nel primo caso, attraverso una ratifica *ex post* delle azioni riparatorie realizzate e, nel secondo caso, con l'ammissione al pagamento anche in assenza dell'adempimento di qualsivoglia prescrizione. Analoga soluzione è seguita in caso di **contravvenzioni c.d. formali**, cioè violazioni ambientali che consistono nella mera inosservanza formale della normativa ambientale, ad esempio, sotto il profilo autorizzativo o del rispetto di determinati obblighi, senza che vengano in considerazione profili di danno o pericolo concreto al bene ambiente.

5) Il timing dell'oblazione ambientale: procedimento o processo? Un tema assai rilevante per le sorti della vicenda penale riguarda la definizione della fase del procedimento deputata allo svolgimento della procedura estintiva.

Sul punto, il dato normativo sembrerebbe "ambientare" la procedura nel ristretto ambito delle **indagini preliminari**, circostanza confermata da una recente pronuncia della Corte costituzionale, secondo cui le indagini preliminari sarebbero l'unica sede che **«assicura la realizzazione della finalità dell'istituto»** – essendo preordinata al ripristino



della situazione ambientale «*nell'immediatezza dell'accertamento della commissione dell'illecito*» e a garantire un effetto deflattivo «*perché la definizione del procedimento in sede amministrativa evita la celebrazione del processo*».

Dunque, a rigore, **dopo l'esercizio dell'azione penale** (ad esempio, in caso di decreto penale di condanna o di decreto di citazione diretta a giudizio), l'interessato non potrebbe più accedere all'oblazione ambientale.

A nostro parere, tuttavia, in talune casistiche in cui l'adempimento delle prescrizioni sarebbe di pronta e facile soluzione, sarebbe doveroso "ritagliare" un ulteriore spazio di applicazione della procedura **anche dopo l'esercizio dell'azione penale**, nel corso del processo, nella fase **predibattimentale**.

Quali regole seguire in caso di sopralluogo ambientale?

Nel corso di un "sopralluogo ambientale", che quasi sempre avviene senza il supporto di un difensore, si pone la necessità per l'impresa di seguire, **fin dalle prime battute del procedimento penale**, un **corretto approccio tecnico e legale**, sia nei rapporti con gli organi accertatori, sia **sul merito delle questioni** che formano oggetto di contestazione e che, nel futuro, costituiranno l'imputazione del processo penale.

A pena di dover sopportare importanti **ripercussioni**, nell'immediatezza, sul proficuo avvio e sulla positiva conclusione del procedimento di oblazione ambientale e, a più ampio raggio, sulle prospettive di difesa nel successivo ed eventuale procedimento penale.

A titolo meramente indicativo, si riportano alcuni **suggerimenti pratici** che riteniamo utile adottare in caso di "accesso aziendale" da parte degli organi di vigilanza:

- ⦿ assicurarsi che partecipino al sopralluogo **soggetti dotati di adeguati poteri e/o delle adeguate competenze tecniche**;
- ⦿ curare e verificare la **corretta verbalizzazione delle attività svolte** dall'organo accertatore;

- ⦿ far inserire a verbale eventuali **contestazioni/rilievi**, ad esempio, sulle modalità di campionamento dei reflui o dei rifiuti;
- ⦿ prestare attenzione – e tendenzialmente evitare – **dichiarazioni**, siano esse richieste o rese spontaneamente;
- ⦿ attivare, fin dal sopralluogo, un **contraddittorio preventivo** con l'organo accertatore **sul merito delle prescrizioni**, segnalando eventuali criticità delle prescrizioni e/o l'impossibilità tecnica di adempiere;
- ⦿ prestare attenzione ai **termini della procedura** e, in caso di dubbio, rivolgersi al legale;
- ⦿ valutare la necessità/opportunità di una **richiesta di proroga** per impossibilità tecnica/materiale di adempire e monitorare l'esito della richiesta;
- ⦿ valutare insieme al difensore se vi siano motivi di **difesa nel merito** degli addebiti (es. insussistenza violazioni, tenuità del fatto) e attivare un **contraddittorio difensivo con il Pubblico Ministero**;
- ⦿ dopo l'adempimento e il pagamento, monitorare con l'ausilio del difensore il **corso del procedimento penale**, verificando in particolare l'avvio del procedimento di archiviazione e la sua definizione.

Perché è importante l'assistenza e il supporto del difensore?

L'importanza di un'assistenza e di una difesa attiva, sin dall'ingresso degli organi di vigilanza e di polizia giudiziaria in azienda, sono spesso sottovalutate dalle imprese, che tendono a chiamare in causa il legale soltanto in una fase successiva, spesso "a giochi fatti". Al contrario, il coinvolgimento di un difensore penale specializzato nella materia ambientale, fin dagli esordi del procedimento, apporta una serie di effetti positivi, a breve e lungo termine, per l'impresa:

- ⦿ garantisce un apporto tecnico e processuale qualificato;



- ⦿ contribuisce a instaurare un contraddittorio formale con gli organi di vigilanza e controllo/polizia giudiziaria sia sulle forme che sul merito del procedimento estintivo;
- ⦿ consente di valutare la pertinenza e la rilevanza di eventuali argomenti difensivi da sottoporre alla Procura, nell'ottica di un esito di archiviazione indipendente dallo svolgimento dell'oblazione ambientale;
- ⦿ assicura la formalizzazione di possibili profili di difformità procedurale nell'operato degli organi di vigilanza e controllo/polizia giudiziaria, da far valere nelle opportune sedi del procedimento penale, secondo tempistiche adeguate;
- ⦿ assicura un costante monitoraggio del procedimento penale e della procedura estintiva, garantendo la correttezza e la tempestività degli adempimenti.



M. CHILOSI-M. RICCARDI, *La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali nelle Linee Guida SNPA (2021). Analisi sistematica e spunti di riflessione*, in *Percorsi Penali*, 2/2022, 91-111



SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, *Linee Guida SNPA per l'applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021*, Linee guida SNPA n. 38/2022, 20 dicembre 2021

Focus a cura di



Mara Chilosi
Partner

mara.chilosi@chilosimartelli.com



Matteo Riccardi
Senior Associate

matteo.riccardi@chilosimartelli.com

Professionisti esperti di diritto ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

I professionisti del Team Penale prestano attività di difesa in procedimenti giudiziari penali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro e, più in generale, in procedimenti a carico degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, ambito in cui hanno maturato una particolare esperienza processuale. I professionisti prestano altresì consulenza in sede stragiudiziale e giudiziale nelle materie di specializzazione.

Il Team cura inoltre l'implementazione dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, svolge attività di formazione e di auditing su tali modelli e offre il proprio supporto nell'assunzione delle scelte strategiche e organizzative nel crisis management, nella formazione dei soggetti apicali e nella definizione dei sistemi di potere (compreso il conferimento di deleghe di funzioni).

I Focus di Chilosimartelli si propongono di fornire informazioni di carattere generale sull'argomento trattato, con finalità informative e divulgative. Non contengono quindi una disamina completa del tema e non costituiscono parere legale.

MILANO | ROMA | VERONA | BOLOGNA | PALERMO

Via Gerolamo Turroni, 8 | 20129 Milano | T +39 02 65560496 | F +39 02 62912004

info@chilosimartelli.com | chilosimartelli.com

